



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
**DIDATTICA E  
SERVIZI AGLI STUDENTI**

Il Rettore

Decreto n. 138563 (1337)

Anno 2015

### IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto di cui al Decreto Rettorale n.329 (prot.n. 25730) del 6.4.2012;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 731( prot. n. 92078) dell'8.7.2015;
- visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia del 21 dicembre 1999, n.537 *“Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”*;
- visto il *“Regolamento didattico e di funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali”* attivata presso l'Università di Firenze, di cui al Decreto Rettorale n. 1107 (prot. n. 70551) del 21.10.2013;
- visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo in data 16.9.2015 circa la non conformità delle previsioni dell'art.7 del citato Regolamento della Scuola all'art.7 del Decreto Ministeriale sopra menzionato;
- vista la proposta di adeguamento avanzata dal Consiglio della Scuola in data 6.10.2015, recepita con lievi modifiche dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con delibera dell'8.10.2015;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 ottobre 2015;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2015,

### DECRETA

la modifica del **“Regolamento didattico e di funzionamento della scuola di**



**specializzazione per le professioni legali”** nel testo di seguito riportato:

**Art. 1 - Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le attività didattiche e il funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 21 dicembre 1999, n. 537 e successive modificazioni, contenente il *Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*. A tale decreto ministeriale si fa rinvio per quanto non disciplinato dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per “decreto” si intende il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 21 dicembre 1999, n. 537.

**Art. 2 - Dotazione e gestione amministrativa della Scuola di Specializzazione**

1. La dotazione della Scuola di Specializzazione è costituita dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dai fondi assegnati dall'Università degli Studi di Firenze e da ogni altro contributo concesso da enti pubblici o privati.
2. La gestione amministrativa e contabile della Scuola di Specializzazione afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione propone al Consiglio di Amministrazione dell'Università la misura dell'importo individuale delle tasse e contributi di iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

**Art. 3 - Il Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo, composto ai sensi del decreto e i cui membri universitari sono designati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In



caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.

2. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola di Specializzazione e definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche; approva annualmente i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva e in fase consuntiva.

3. Il Consiglio direttivo, in sede di programmazione dell'attività didattica, determina le esigenze didattiche cui far fronte mediante affidamento degli insegnamenti a professori e ricercatori dell'Ateneo e chiede ai Dipartimenti referenti dei settori scientifico disciplinari di deliberare in merito ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Il Consiglio direttivo determina le esigenze didattiche cui far fronte mediante contratti di diritto privato da stipulare con magistrati, avvocati e notai, provvedendo altresì a darne comunicazione ai Presidenti degli Ordini Professionali e ai Capi degli Uffici Giudiziari del distretto.

5. Il Consiglio direttivo determina inoltre il numero delle ore richieste e il relativo compenso.

6. Per l'attuazione delle attività didattiche di cui al comma 4, il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione, previa valutazione positiva dell'attività svolta nell'anno precedente, formula le proposte di rinnovo degli incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni normative; altrimenti formula le proposte di emanazione di nuovi bandi di insegnamento. Le proposte sono trasmesse ai Consigli dei Dipartimenti referenti dei settori scientifico disciplinari per deliberare in merito.

A seguito delle deliberazione dei Consigli di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche provvede alla emanazione dei bandi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e alla stipula dei relativi contratti di insegnamento di diritto privato.

7. Esaminate le domande che sono state presentate, il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione individua i candidati idonei a svolgere le funzioni richieste dal Bando.

#### **Art. 4 - Il Direttore**

1. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro



anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore predispone i documenti e gli atti, previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva ed in fase consuntiva, di cui all'art. 3, comma 2.

3. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola di Specializzazione, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza ed assumendo le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio direttivo e dell'autonomia d'insegnamento dei docenti.

4. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal più anziano in ruolo dei professori universitari membri del Consiglio direttivo.

5. Il Direttore può nominare, fra i Professori ordinari del Consiglio, un Vice-Direttore incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Vice-Direttore viene a scadere con il mandato del Direttore.

#### **Art. 5 – Segreteria**

1. La Segreteria amministrativa degli allievi – segreteria post laurea - cura gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi.

2. La Segreteria della Scuola di Giurisprudenza coadiuva il Direttore, svolge le attività di supporto necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 6 - Attività didattica**

1. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio direttivo provvede tempestivamente alla ripartizione delle ore d'insegnamento tra le varie discipline, formula il calendario delle attività didattiche e designa un responsabile del coordinamento per ciascuna delle tre grandi aree del diritto privato e processuale civile, del diritto pubblico, del diritto e della procedura penale.

2. Gli insegnamenti sono organizzati ed impartiti in uno o più moduli, secondo l'articolazione oraria stabilita dal Consiglio direttivo. Il compenso



dei docenti, se dovuto, è determinato in relazione ai moduli d'insegnamento loro affidati annualmente.

3. L'attività di tutorato, prevista dal comma 3 dell'art. 6 del decreto come attività didattica, è regolamentata dal Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione ed è attribuita in base al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento; essa è svolta secondo un orario di ricevimento approvato dal Direttore. I tutori hanno il compito di curare la preparazione professionale degli allievi, di mettere a disposizione dei medesimi anche in modalità informatiche il materiale di studio, di collaborare con il docente nella preparazione delle lezioni, di dirigere gli allievi nella preparazione della tesina finale e di assisterli nella redazione degli atti giudiziari. In base al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento sono nominati un tutore coordinatore del primo anno ed un tutore coordinatore del secondo anno, i cui compiti sono attribuiti dal Consiglio direttivo.

4. La correzione degli elaborati scritti delle prove obbligatorie, previste al termine di ciascun anno di corso, in quanto attività didattica, è affidata a magistrati, avvocati, notai, professori e ricercatori universitari, tutori, assegnisti o dottori di ricerca individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento; la relativa attività è svolta sotto la direzione del docente universitario titolare del corso.

5. L'attività didattica svolta è documentata in apposito registro personale del docente, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati, sottoscritto dall'interessato e depositato presso la Direzione della Scuola di Specializzazione e, per i docenti del ruolo universitario, presso il Dipartimento di afferenza del docente al termine dei corsi.

#### **Art. 7 - Verifiche intermedie e giudizi di ammissione al 2° anno e all'esame finale**

1. Le verifiche intermedie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto sono costituite da tre prove scritte che saranno svolte in aula su temi, quesiti o casi specifici relativi alle tre aree disciplinari del diritto privato e processuale civile, del diritto amministrativo e del diritto penale e processuale penale.



2. Il Consiglio direttivo predispone il calendario e le modalità di svolgimento delle tre prove intermedie, assicurando che ne sia garantita la tempestività e conoscibilità.
3. Nel caso di obiettivo, insuperabile e giustificato impedimento a sostenere la prova intermedia, il candidato sarà ammesso dal Direttore ad una prova scritta di recupero appositamente fissata.
4. Le prove sono valutate in decimi. Si intendono superate quando abbiano ottenuto la votazione di almeno 6/10.
5. Il giudizio di ammissibilità al secondo anno di corso e alla prova finale è positivo quando lo specializzando abbia ottenuto in tutte e tre le prove intermedie la votazione di almeno 6/10.
6. Qualora lo specializzando non abbia riportato in ciascuna delle tre prove intermedie la valutazione di almeno 6/10, il passaggio dal primo al secondo anno e l'ammissione all'esame finale sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione delle verifiche intermedie.

#### **Art. 8 - Frequenza obbligatoria**

1. La frequenza ai corsi viene accertata mediante apposizione di firma su apposito registro delle lezioni predisposto a cura della Scuola di Specializzazione.
2. Il Direttore dispone verifiche mediante appello nominale degli iscritti effettuato, su sua delega, dai docenti incaricati, dai tutori e dal personale della Segreteria della Scuola di Giurisprudenza.

#### **Art. 9 - Stages e tirocinio**

1. Il Consiglio direttivo stabilisce i criteri per la programmazione dell'attività di stages e tirocinio prevista dall'art. 7, comma 5, del decreto, in modo che sia assicurata l'acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all'anno di corso e all'indirizzo prescelto cui tale attività si riferisce.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di stages e tirocinio sono determinate mediante accordi che l'Università stipula, su delibera del



Consiglio direttivo, con gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto.

3. Al termine degli stages e tirocini, ogni allievo redige una dettagliata relazione dell'attività svolta. La relazione è sottoscritta per attestazione dalla persona a tal fine designata dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari, secondo quanto previsto dagli accordi, ed è quindi depositata presso la Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 10 - Esame finale**

1. L'esame finale di diploma, di cui all'art. 8 del decreto, consiste in un elaborato scritto su un tema o quesito specifico di carattere interdisciplinare, nello svolgimento del quale il candidato dovrà dare prova di adeguata capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i vari profili del tema o della questione.

2. Il tema oggetto dell'elaborato è assegnato dal Direttore o da un suo delegato, il quale indica altresì il docente che farà da referente per l'allievo.

3. Dopo il deposito dell'elaborato, il Direttore nomina una Commissione di lettura composta di tre membri, tra i quali dovranno essere almeno un professore di ruolo e almeno un magistrato o avvocato o notaio. La Commissione redige una breve relazione scritta valutativa dell'elaborato.

4. La Commissione giudicatrice, di cui all'art. 8 del decreto, esprime il proprio giudizio in settantesimi previa valutazione collegiale della discussione orale, tenendo altresì conto della relazione della Commissione di lettura nonché del curriculum personale degli studi compiuti nel biennio.

5. Tra i componenti della Commissione giudicatrice deve sedere almeno uno dei componenti della Commissione di lettura.

6. Le sessioni degli esami di diploma avranno luogo nei mesi di luglio, ottobre e aprile di ogni anno. La sessione di luglio costituisce la prima sessione utile, sempre che gli allievi abbiano completato l'attività didattica programmata.

7. Il Consiglio direttivo, per particolari esigenze, con atto motivato, può determinare le sessioni di esame di diploma in periodi diversi da quelli



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

indicati nel comma precedente.

**Art. 11 - Scheda personale**

1. Presso la Scuola di Specializzazione è custodita una scheda personale per ogni allievo dove sono registrate le presenze e le assenze alle lezioni, l'esito delle verifiche intermedie e dei giudizi di ammissibilità, nonché i dati relativi all'attività svolta dall'allievo presso studi professionali e uffici giudiziari a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto.
2. Ogni iscritto è titolare di un libretto-tessera di riconoscimento, nel quale vengono annotati le attestazioni di frequenza ai corsi, le votazioni riportate nelle verifiche intermedie e gli esiti dei giudizi di ammissibilità.

---

*Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.*

Firenze, 21 ottobre 2015

IL RETTORE  
*f.to Prof. Alberto Tesi*